

17 NOVEMBRE 2021

La liberta' di manifestazione del pensiero ... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. *Fake news, hate speech* e profili di responsabilita' dei *social network*

di Licia Califano

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"



La libertà di manifestazione del pensiero ... in rete; nuove frontiere di esercizio di un diritto antico. *Fake news, hate speech* e profili di responsabilità dei *social network**

di **Licia Califano**

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Abstract [It]: L'impatto dell'innovazione tecnologica sulla libertà di espressione, in ragione della massiccia e rapida diffusione dei social media, conduce a una rinnovata riflessione su una delle libertà più antiche ovvero quella di manifestazione del pensiero. In particolare occorre riflettere sul rapporto tra informazione e disinformazione, tra libertà e "dovere di verità" nell'ambito del fenomeno delle cd. fake news. Ciò in rapporto tanto alla attualità delle categorie concettuali, elaborate dalla dottrina costituzionalistica, quanto alla percorribilità di una regolazione che, pur senza introdurre limiti alla libertà di diffusione di idee e notizie in rete, muova piuttosto nella direzione della individuazione di specifiche responsabilità dei gestori delle piattaforme social. In tal senso un'importante modello cui guardare è quello della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche alla luce della definizione di "titolare del trattamento" già in passato applicata in senso garantista dalla giurisprudenza.

Abstract [En]: The impact of technological innovation on the freedom of expression, due to the massive and rapid spread of social media, leads to a renewed reflection on one of the oldest freedoms that of the expression of thought. In particular, it is necessary to reflect on the relationship between information and misinformation, between freedom and the "duty of truth" in the context of the phenomenon of fake news. This is in relation to the currently e conceptual categories, elaborated by the constitutional doctrine, as well as to the practicability of a regulation which, although without introducing limits to the freedom of spread of ideas and news online, rather moves in the direction of identifying specific responsibilities of the managers of social platforms. In this sense, an important model to look at is the regulations on the protection of personal data, also regarding the definition of "data controller" already enforced by case law increasing the guarantee level.

Parole chiave: manifestazione del pensiero; fake news; libertà; social network

Keywords: freedom of expression; fake news; freedom; social network

Sommario: **1.** Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero nella complessa formulazione dell'art. 21 della Costituzione italiana. **2.** L'innovazione tecnologica e le prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione: alcune preliminari questioni interpretative della tutela costituzionale. **3.** La libertà di comunicazione (e disinformazione) tra *fake news* e *hate speech*: verità, post verità e social network. **4.** I profili di responsabilità dei social e la tutela della privacy: una prima risposta normativa e giurisprudenziale alla tutela delle libertà fondamentali.

* Articolo sottoposto a referaggio.



1. Il diritto alla libertà manifestazione del pensiero nella complessa formulazione dell'art. 21 della Costituzione italiana

Il pensiero e la sua esternazione coinvolgono, come ognuno può immediatamente intuire, tanto il profilo della comunicazione privata con altri in condizione di riservatezza, esaurendosi così nell'ambito dei rapporti privati di ciascuno, quanto la dimensione della manifestazione del proprio pensiero a tutti in forma pubblica, producendo così una interazione con il resto della collettività.¹

L'assunto filosofico che sta alla base della libertà di pensiero è la convinzione (portato dalle filosofie razionalistiche sviluppatesi in Europa tra il XVII ed il XIX secolo) che non esiste una sola verità – la verità assoluta – di cui il potere debba farsi garante, e che la convivenza fra uomini liberi ed eguali si alimenta dal confronto fra opinioni diverse, tra verità relative di cui ciascuno è portatore in rapporto alla propria sensibilità e percezione della realtà.

Di qui, peraltro, lo stretto legame fra la libertà di manifestazione del pensiero e la democraticità stessa di un sistema che, garantendo e concretamente attuando il libero confronto fra opinioni, giudizi e convinzioni diverse in campo politico, religioso, culturale, economico, etc., realizza un circuito di comunicazione aperta e trasparente fra società civile e Stato.²

In tal senso, peraltro, la giurisprudenza costituzionale è da sempre chiara nel definire la libertà di pensiero “tra quelle che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale” (sentenza n. 9/1965); così come nel sottolinearne altresì la natura di “diritto coesenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione” (sentenza n. 11/1968), di “pietra angolare dell'ordine democratico” (sentenza n. 84/1969) o ancora di “cardine del regime democratico” (sentenza n. 1/1981); con ciò evidenziando, in particolare, come “fra i diritti primari e fondamentali” la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione sia, forse, “il più alto”.

Per altro verso, se solo si approfondisce l'esegesi del dettato costituzionale e, soprattutto, nell'interpretazione del significato della libertà di pensiero si tiene conto degli altri principi e disposizioni costituzionali che ad esso, a vario titolo, vanno correlati, emergono gli estremi di una ricostruzione che, all'ampio riconoscimento del diritto del singolo individuo a manifestare liberamente il proprio pensiero, coniuga il profilo del diritto dei destinatari della comunicazione a ricevere una informazione il più

¹ Così M. MANETTI, *la libertà di manifestazione del pensiero*, in *I Diritti costituzionali*, a cura di R. NANIA - P. RIDOLA, Vol. II, Torino, 2006, 768, ricorda che tale diritto “funge da snodo fra le libertà che proteggono la sfera intima dell'individuo (libertà della persona, del domicilio, della corrispondenza) e le libertà collettive che tutelano direttamente il suo agire nella sfera sociale (libertà di riunione, di associazione).

² Sul punto si rinvia ampiamente a A. BARBERA, F. COCOZZA, G. CORSO, *Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali*, in G. AMATO, A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, Vol. I, Bologna, 2001

possibile completa e imparziale, così come assegna allo Stato il compito di garantire le condizioni generali necessarie alla piena realizzazione della libertà stessa.

La formula utilizzata dal I *comma* dell'art. 21 Cost., nel definire i contorni della garanzia costituzionale, allude tanto alla libertà dei contenuti del messaggio informativo, quanto alla dimensione della sua libera diffusione attraverso qualunque mezzo: entrambi i profili del diritto alla libera manifestazione del pensiero individuale trovano garanzia, ma, al contempo, anche la libertà di diffusione del pensiero in funzione degli interessi tanto di chi comunica, quanto di chi è destinatario del messaggio, vengono in considerazione.

Una garanzia costituzionale che, nel definire i contorni del diritto, allude certamente alla libertà dei contenuti del messaggio informativo ed alla sua libera diffusione attraverso qualunque mezzo; ma anche una tutela che, è bene sottolineare, nella costruzione della libertà di diffusione del pensiero agli interessi di chi comunica, affianca, significativamente, chi è destinatario del messaggio.

Pensiamo, ancora, alla distinzione operata dal costituente fra libertà di manifestazione del pensiero e libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) nella quale pare implicito il riconoscimento della peculiarità della prima, in quanto destinata alla diffusione.³

Né si può sottovalutare lo stretto collegamento operato dal II *comma* dell'art. 3 Cost. tra effettivo esercizio dei diritti di libertà ed esercizio dei diritti di partecipazione politica e sociale dove, di nuovo, l'accento è posto su una dimensione dei diritti stessi che non si può esaurire nella sola tutela negativa di aree individuali inaccessibili, di regola, ai pubblici poteri.

Quanto poi al valore della libera circolazione delle idee, come valore sociale o collettivo connesso alla libertà di pensiero, vengono in rilievo gli stessi principi su cui si fonda la nostra forma di Stato che al principio della sovranità popolare accompagna il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (tra i quali senza alcun dubbio rientra il diritto alla libera manifestazione del pensiero): entrambi richiedono, infatti, il compimento di libere scelte e presuppongono una adeguata informazione dell'opinione pubblica e di ciascun cittadino.

³ La dottrina – P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, 1974, 432 – distingue le due disposizioni costituzionali proprio in ragione del fatto che mentre l'art. 21 tutela la divulgazione del pensiero espresso e indirizzato in modo pubblico ad un numero indeterminato di persone, la garanzia costituzionale dell'art. 15 copre invece la trasmissione del pensiero tra due o più soggetti determinati con esclusione di qualunque terzo (vedi anche Corte cost. sent. n. 1030/1988). La segretezza in questo senso è l'elemento che distingue la garanzia di all'art. 15; così e per esemplificare, se scrivo una "lettera aperta" ad un quotidiano voglio dare al mio pensiero la maggior diffusione possibile, al contrario se scrivo una lettera in busta chiusa desidero che il mio pensiero sia noto al solo destinatario della missiva. Parzialmente differente la posizione di A. PACE, in PACE – MANETTI, *Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione Scialoja – Branca*, 13, il quale distingue le due libertà in parola soltanto per la diversa modalità prescelta al fine di far giungere al destinatario il proprio pensiero, con la conseguenza che la necessità di applicare la disciplina di cui all'art. 15 Cost. deriverebbe dalla scelta di utilizzare un mezzo almeno astrattamente idoneo a garantire la segretezza della comunicazione.

È compito del legislatore ordinario tradurre i principi costituzionali in materia di libertà di pensiero in regole di condotta vincolanti per l'esercizio della libertà medesima, stabilire, in altri termini, la disciplina dei presupposti oggettivi e dei mezzi necessari per l'esercizio concreto del diritto: così per la fissazione dei limiti generali alla libertà, per la disciplina della stampa per la parte non disciplinata dalla Costituzione, per lo statuto dei mezzi di diffusione del pensiero diversi dalla stampa che la Costituzione ignora. Peraltro, se la disciplina dei presupposti e dei mezzi è, come normalmente avviene, autonoma rispetto alla disciplina del diritto, ciò nondimeno la prima non può evidentemente contraddire la seconda: così, esemplificando, la disciplina dei mezzi di diffusione del pensiero deve tendere al pluralismo e non all'oligopolio.

Ben si comprende la complessità dell'impianto costituzionale, non certo privo di lacune e ambiguità, ed altresì la vastità di un tema sul quale non solo ormai da tempo la migliore dottrina ha avuto modo di confrontarsi, ma che oggi vive una stagione che chiama il giurista a verificare l'attualità delle garanzie che il costituzionalismo ha saputo tradurre e positivizzare nelle scelte del legislatore con una modernità tecnologica e digitale che ha cambiato le modalità di circolazione delle informazioni.

Se, per un verso, è indubbiamente rintracciabile, quale costante giurisprudenziale, l'affermazione che il buon costume non rappresenta il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, ben potendosi individuare limiti impliciti connessi alla necessità di tutelare beni diversi parimenti garantiti dalla Costituzione, ciò nondimeno la difficoltà sta nella scelta dei criteri, non sempre definiti e condivisibili, che consentono di radicare nella Costituzione la tutela del bene.

Per altro verso va ricordato che la Corte costituzionale non solo non ha mai avallato la tesi secondo cui l'art. 21 Cost. garantirebbe solo materie "privilegiate" specificamente tutelate dagli articoli 19, 33, 39 e 49 Cost.,⁴ ma ha sempre negato ogni distinzione tra "manifestazione" e "divulgazione" del pensiero (fin dalla sua prima sentenza, la n.1 del 1956), riaffermando "il nesso di indispensabile strumentalità" che lega la divulgazione alla manifestazione.

⁴ La libertà di manifestazione del pensiero godrebbe di una protezione costituzionale differenziata nell'ambito religioso (art.19 Cost.), scientifico ed artistico (art.33 Cost) così come in quello politico (art.49 Cost.). In tali materie c.d. privilegiate non potrebbero essere posti dal legislatore ordinario limiti che invece sarebbero legittimi con riferimento alle materie comuni (il limite del buon costume per l'arte e la scienza e dell'ordine pubblico). Posizione, questa, espressa in particolare da S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957. La dottrina maggioritaria – vedi P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, cit. 430, ma analogamente V. CRISAFULLI, in *Giur. Cost.*, 1965,245. – rileva piuttosto come la formulazione dell'art. 21 Cost. non autorizzi alcuna differenziazione dei limiti per "quantità e qualità" in relazione alla materia oggetto delle varie manifestazioni. Parzialmente diversa la posizione di A. PACE, *Art. 21*, cit., 55, che sottolinea in proposito come la particolare tutela garantita alle manifestazioni del pensiero in campo scientifico ed artistico si scontra con la previsione del limite del buon costume. In effetti, se si riconosce che le opere scientifiche ed artistiche non sono soggette a tale limite (di cui peraltro non c'è traccia nell'art. 33 Cost.), se ne dovrebbe coerentemente concludere che, quantomeno con riferimento all'applicabilità di tale limite, le espressioni in materia scientifica ed artistica godano di un privilegio da cui le altre restano escluse.

Come ormai da tempo osservato “l’essenza di questa libertà non è che il singolo abbia possibilità di uso dei mezzi di diffusione del pensiero, ma che egli possa liberamente manifestare ciò che pensa con i mezzi a propria disposizione.”⁵

In questo senso, la circostanza che “tutti” abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero “con ogni mezzo” non può naturalmente significare “che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili”.⁶

Dunque, in altri termini, una cosa è la disciplina della libertà di manifestazione, altra la disciplina dei mezzi di informazione.

E come del resto la dottrina ha opportunamente sottolineato, l’affermazione ora riportata non ha solo un grande rilievo teorico, quanto soprattutto conseguenze pratiche, perché il parametro che la Corte ha a disposizione per la valutazione della costituzionalità della disciplina dei mezzi di diffusione non è il diritto individuale di libera manifestazione del pensiero – data appunto l’impossibilità sia fattuale che logica di postulare l’esercizio da parte di “tutti” di tali mezzi di diffusione – ma il più elastico principio del pluralismo.⁷

Tanto premesso possiamo ora correttamente osservare che le manifestazioni del pensiero esteriorizzate in modo da poter essere conosciute potenzialmente da tutti, destinate cioè ad una più o meno estesa pubblicità, formano oggetto di una distinta libertà che trova specifica protezione nell’art. 21 Cost. che garantisce ad ogni soggetto (“tutti”) – persona fisica o soggetto astratto di diritto, cittadino o straniero – il diritto a esteriorizzare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

2. L’innovazione tecnologica e le prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione: alcune preliminari questioni interpretative della tutela costituzionale

Oggi è la rete, unitamente alla enorme diffusione dei social, a caratterizzare la circolazione delle informazioni, con una facilità di produzione ed una velocità inimmaginabile anche solo nel recente passato e con le enormi potenzialità future.

⁵ Per tutti cfr.: C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano*, Milano, 1958, 27, nota (58).

⁶ La sentenza è la n. 105 del 1972, seguita poi da molte altre sentenze, cfr. ad esempio la sent. n. 225/1976, la sent. n. 148/1981, la sent. n. 826/1988, le sent. n. 102/1990, la sent. n. 112/1993

⁷ Vedi anche le sentt. nn. 826/1988, 420/1994, 422/2002 etc. su cui ci soffermeremo in prosieguo.

Un numero progressivamente crescente di persone fa uso dei *social networks* (in Italia l'ultimo rapporto del Censis ci dice che oltre il 35% della popolazione si informa *online*), divenendo con ciò destinatari di un flusso continuo di notizie ed immagini che scorrono sugli schermi dei dispositivi ma, al contempo, essi stessi produttori e comunicatori.

Chiunque, infatti, attraverso il semplice utilizzo di un *personal computer* o di uno *smartphone*, può caricare in rete contenuti capaci di raggiungere un numero incalcolabile, potenzialmente indeterminabile, di utenti. Ma, in una società in cui i flussi ininterrotti di informazioni si rincorrono, si sovrappongono e spesso si contraddicono, la possibilità di crearsi una chiara visione dei fatti e maturare una coscienza critica e consapevole che utilizza argomenti razionali ci chiediamo se sia incentivata oppure, al contrario, non rischi di essere compromessa nella misura in cui perde importanza, o in ogni caso sfuma, la distinzione fra il vero e il falso.

Se i motori di ricerca, come noto, operano attraverso algoritmi tanto la selezione delle informazioni, quanto l'ordine con cui le notizie vengono presentate, l'utente si ritrova a sua insaputa in una "bolla costruita sui suoi gusti, le sue preferenze, i suoi pregiudizi" e la verità oggettiva finisce per confondersi nell'intuizione personale fondata su sensazioni spesso influenzate dal potere di persuasione occulta che le piattaforme esercitano.⁸

Una rete che non solo nella rappresentazione collettiva è divenuta il centro di un grande motore di democrazia, luogo in cui la libertà di pensiero di ciascuno trova accoglienza e amplificazione – associata soprattutto alle piattaforme di *social networking* – ma che ha cambiato profondamente le coordinate culturali, sociali, politiche e le scelte economiche di ampi strati della popolazione.

Un mondo, quello dei social media che, in realtà, tutto è meno che una società aperta; la promessa di libertà, di disintermediazione, di autonomia che internet sembrava promettere, risulta compromessa da una terra virtuale proprietà di un nuovo sovrano che deve portarci a riflettere, senza peraltro incorrere nel rischio della proposta di elaborazioni e soluzioni inedite, sulla tenuta dei principi elaborati nel tempo dalla più accorta e autorevole dottrina.⁹

⁸ Sui temi legati alla accessibilità alla verità delle notizie e alla informazione-disinformazione cfr.: M. MORCELLINI, *Informazione social, uno scrigno vuoto*, in *Coscienza*, n.4/2018.

⁹ Per un'analisi delle problematiche connesse all'avvento della Rete di internet cfr.: P. COSTANZO, *Internet (diritto pubblico)* in *Dig. disc. pubbl.*, IV ed. Aggiornamento, Torino, 2000, 347ss.; M. CUNIBERTI, (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione: profili costituzionali e pubblicistici*, Milano, 2008; A. PAPA, *Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico*, Torino, 2009; ID (a cura di), *Comunicazioni e nuove tecnologie. New media e tutela dei diritti*, Roma, 2011; M. OROFINO, *La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti*, Torino, 2014. Quanto al tema della sussistenza di un diritto, costituzionalmente tutelato, all'accesso a Internet, si veda: T.E. FROSINI, *Libertà, Egalità, Internet*, Napoli, 2015; ID, *Costituzionalismo2.0*, in *Rass. Parl.*, 2016, 680ss.; G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Torino, 2016, 43ss. Si vedano inoltre le riflessioni di V. ZENO-ZENCOVICH, *Perché occorre rifondare il significato della libertà di manifestazione del pensiero*, in *Percorsi costituzionali*, 2010, 69 ss.;

Insomma, se certamente la diffusione di internet ha rafforzato la possibilità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero tanto nel suo profilo attivo (inteso nella dimensione individuale del soddisfacimento del proprio bisogno di crescita e nella dimensione pubblica di partecipare alla vita sociale e politica) quanto nel profilo passivo del diritto all'informazione, per altro verso impone un primo livello di riflessione legato all'influenza sociale che l'uso dei social network produce con l'idea di libertà e autodeterminazione.

Non meno complessa la riflessione, più propriamente giuridica, sull'incidenza che l'utilizzo delle nuove tecnologie può produrre sulla definizione dei limiti alla libertà di pensiero nella misura in cui alimenta la diffusione virale di notizie sbagliate, distorte, manipolative, quando non addirittura violente e di incitamento all'odio.

Un'incidenza sull'ordinamento democratico, sulla concezione stessa dello Stato liberal-democratico costruito sulla libertà di pensiero come libera circolazione di tutte le idee in nome della sua capacità intrinseca di produrre gli anticorpi necessari, evitando così il rischio di un intervento normativo produttivo di una surrettizia forma di censura.

Il tema delle *fake news* e dell'*hate speech* se propone all'interprete l'alternativa tra totale libertà di espressione a fronte della difesa dai possibili danni prodotti tanto alla coesione del tessuto sociale quanto al processo di decisione politica, per altro verso introduce al dibattito sul ruolo e sulle responsabilità dei social.¹⁰

Chiediamoci allora se è possibile regolare il fenomeno senza limitare la libertà di pensiero: una risposta non facile che richiede la preliminare definizione di alcune questioni interpretative.

Questione preliminare, cui occorre dare una risposta convincente, a fronte di opinioni fra loro distanti, considerati gli effetti che l'accoglimento dell'una o dell'altra teoria produce nella ricostruzione dei limiti alla libertà di pensiero, è se la natura del diritto debba intendersi in senso individuale o, piuttosto, in senso funzionale.

Attraverso la libertà di pensiero tutti i cittadini possono influire sui procedimenti di formazione delle decisioni, sia che ciò avvenga in forme giuridicamente disciplinate quanto al procedimento ed agli effetti (voto elettorale, referendum), sia che ciò si realizzi seguendo procedure informali, ma comunque finalizzate a formare l'opinione pubblica che, a sua volta, nella misura in cui si identifica con la volontà del corpo elettorale, influenza i titolari di pubblici poteri.

¹⁰ Sul punto si vedano M. BASSINI, G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws*, 2017, 15; R. PERRONE, *Fake news e libertà di manifestazione del pensiero: brevi coordinate in tema di tutela costituzionale del falso*, in *NOMOS, Le attualità nel diritto*, n.2/2018; A. CANDIDO, *Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle Fake news*, in *federalismi.it*, n. 20/2020.

D'altra parte, si è già osservato che nella libertà di espressione non rientra il solo pensiero politico, ma che, anzi, nessuna selezione può essere compiuta fra le idee quanto agli scopi, ai contenuti, alle circostanze, etc., tutte potendo essere espresse e tutte trovando nell'art 21 Cost. la loro garanzia.

A differenza degli altri diritti di libertà (ad esempio quella di corrispondenza, già ricordata, di cui all'art.15 Cost.) il diritto in questione soddisfa una esigenza individuale (l'individuo esprime se stesso e la sua personalità), ma ciò facendo adempie ad una funzione sociale con l'assicurare alla collettività il contributo del proprio pensiero, la libera discussione e il confronto fra idee.

In subordine ci si può chiedere se la risposta cambia a seconda che si tratti di opinioni puramente personali, ovvero della cronaca; in altri termini si tratti della libertà esercitata da singoli individui oppure dei *mass-media*.

In effetti, è proprio questo nesso fra esercizio del diritto individuale e riflessi sociali del medesimo che spiega perché la dottrina si interroghi se la libertà di pensiero abbia natura individuale, ovvero sia in essa prevalente il carattere sociale o, come si usa dire, funzionale.

La natura individuale è costruita sul riconoscimento del diritto all'uomo in quanto tale per un suo vantaggio personale e per le finalità che ciascuno è libero di scegliere e di apprezzare, a fronte della natura funzionale che si mostra nell'attribuzione del diritto sempre al medesimo soggetto, ma per il perseguimento di finalità predeterminate a vantaggio della comunità e non liberamente scelte dall'individuo; un riconoscimento al singolo "nella sua specifica qualità di membro o di partecipe di determinate comunità, per le funzioni che in esse il singolo debba esplicare, sicché tale partecipazione determina il contenuto ed i limiti del diritto".¹¹

Ora, si è già osservato che la libertà di manifestazione del pensiero presenta, senza alcun dubbio, un indiscutibile profilo di vantaggio per il corpo sociale, oltre che per il singolo titolare, e quanto i mezzi di diffusione e di informazione siano strumentali, per questa via, non solo alla diffusione delle manifestazioni del pensiero, ma al più generale buon funzionamento del sistema politico nel suo complesso; d'altra parte, non è meno vero che la considerazione della funzione che l'ordinamento intende assegnare al riconoscimento del diritto finisce per incidere sulla "struttura interna del diritto", valutando, cioè, se il suo esercizio sia "libero" oppure "finalizzato" al perseguimento di interessi (pubblici e privati) diversi da quelli del titolare.¹²

Fortissime e immediatamente intuibili sono le ricadute (anche di ordine pratico) di una costruzione siffatta nella configurazione dei limiti al concreto esercizio della libertà in parola: laddove i limiti, anche legislativi,

¹¹ Posizione, questa, espressa da C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano* cit., 48, ma a favore della concezione individualista si ricorda la posizione di S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1957, di A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, cit., e più recentemente Art. 21 Cost., cit, di L. PALADIN, *Libertà di pensiero*, cit.

¹² Così in particolare A. PACE, *Problematiche*, cit.

posti a un diritto individuale che perseguano “interessi diversi da quelli che sono alla base del suo riconoscimento” potranno essere imposti “solo dall’esterno” e “sempre che la Costituzione espressamente li consenta”, se il diritto ha natura funzionale “non occorrono esplicite disposizioni costituzionali perché le leggi abbiano il potere di concretare limiti ulteriori (anche positivi) che a tale funzione esplicitamente o implicitamente si richiamino.”¹³ Limiti necessari al miglior perseguimento da parte del soggetto privato della funzione connessa al diritto costituzionalmente attribuitogli.

Questo spiega perché nel miglior pensiero costituzionalistico il termine “funzionalizzazione” con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero “non è stato mai inteso in senso proprio, ma piuttosto allusivo ad una esigenza ideale o morale”.¹⁴

In questo senso è da intendersi il riferimento al valore in sé della persona umana cui la Costituzione italiana si ispira e che, nel pensiero di Mortati, se per un verso conduce a non attribuire significato assoluto alle libertà del singolo, per l’altro esclude sempre ogni menzione dell’interesse dell’ordinamento o della collettività quale elemento idoneo a condizionarle.

Così pure il rifiuto di una costruzione funzionale emerge anche dalla tesi, prevalente in dottrina, che, riaffermata la natura individualista del diritto, attribuisce alla funzione sociale della libertà di pensiero un significato puramente “metodologico”, in quanto presupposta nell’esercizio della libertà, senza peraltro mai assurgere a vincolo prescrittivo di questa.¹⁵

Va poi sottolineato che se lo schema della libertà in parola nasce come libertà dalle possibili ingerenze del potere statale (è, insomma, una classica libertà negativa che ha come interlocutore il potere pubblico), oggi la principale minaccia alla libertà di informare e di essere informati proviene da soggetti privati che operano attraverso la rete in posizione di oligopolio e che, come ormai da più parti si sottolinea, anziché garantire il libero confronto, tendono a rafforzare le convinzioni degli utenti lasciandoli (o costringendoli) “essenzialmente all’ascolto dell’eco assordante delle loro stesse voci.” Nell’epoca dei social media il pericolo, apparentemente paradossale, dell’immenso *social marketplace of ideas* è l’isolamento rispetto ai punti di vista divergenti.¹⁶

La terza questione preliminare è stabilire cosa intendiamo con il termine *fake news*, quali, cioè, ne siano gli elementi definitori.

¹³ L’assunto, notissimo, e di C. ESPOSITO, *Op cit.*,⁸

¹⁴ Cfr.: M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 786.

¹⁵ È la posizione espressa da P. BARILE, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1975; ma vedi anche C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1976; A. BARBERA, COCOZZA, CORSO, *Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali* in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di) *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 2001, dove la coesistenza fra le due possibili concezioni si ritiene possibile.

¹⁶ Si vedano le considerazioni di C. R. SUNSTEIN, *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, La democrazia ai tempi dei social media*, Bologna, 2017.

Rientrano in questa categoria le notizie che riguardano fatti o vicende false perché mai avvenute così come, pur riferendosi a vicende realmente accadute, le riferiscono in maniera distorta, tale da indurre in errore di valutazione o di comprensione chi ne venga a conoscenza.

Il falso può dunque venire in rilievo per un duplice profilo: oggettivo e soggettivo.

Se il primo attiene alla non veridicità della notizia in sé quale non corrispondenza alla realtà fattuale, il secondo va ricondotto alla convinzione di tale corrispondenza da parte del soggetto che divulga la notizia: oggettivamente falsa, ma soggettivamente vera. Tale ultima circostanza, peraltro, trova frequente riscontro e merita particolare attenzione (esempio tipico il dibattito attuale sulla pericolosità dei vaccini). Limitiamoci qui a considerare che alla falsità della notizia e alla personale consapevolezza della sua falsità deve legarsi – quale elemento necessario a configurare la nozione di *fake news* – il dolo specifico consistente nella volontà, scientemente perseguita, di diffondere notizie ingannevoli. Elemento, quest'ultimo che, con tutta evidenza, complica ulteriormente ogni tentativo definitorio.

Assai più controversa l'ammissibilità di limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero fondati sulla tutela dell'ordine pubblico, criterio estremamente generico di cui, non a caso, la Costituzione non fa menzione, ma al quale, viceversa, si ispirano numerose fattispecie criminose tese a punire quelle manifestazioni del pensiero considerate forme di incitamento, di istigazione a commettere reati: così in particolare per i reati come l'*istigazione* da intendere come incitamento a commettere varie tipologie di reato, l'*apologia di delitti*, ossia la propaganda o il giudizio positivo espresso in pubblico con riferimento ad un comportamento che la legge punisce come reato, la *pubblicazione di notizie false e tendenziose* capaci, in altri termini, di turbare l'ordine pubblico.

Sul piano teorico la domanda è se la diffusione, l'esaltazione, la propaganda di affermazioni, pensieri e dottrine che mettono in pericolo l'ordine pubblico o quello costituzionale trovano garanzia nell'art. 21 Cost.; altrimenti detto: è illegittimo reprimere determinate manifestazioni di dissenso ideologico?

La libertà di pensiero è un diritto illimitatamente garantito negli ordinamenti liberal democratici anche quando la sua utilizzazione è finalizzata a negare i valori di fondo della convivenza civile?

Fissare limiti alla trasgressione ideologica, insomma, costituisce per gli ordinamenti di ispirazione liberale il problema irrisolto, quando non ambiguo, del come mantenersi fedeli al valore della tolleranza ideologica conciliando, in un difficile equilibrio, valori fra loro indissolubilmente legati ma, al contempo, in tendenziale permanente collisione.¹⁷

La libertà di opinione costituisce fonte di legittimazione e condizione essenziale di vita democratica e di crescita del sistema, se però esercitata in forme aggressive da quanti a quel sistema si contrappongono

¹⁷ Cfr.: N. BOBBIO, *Liberalismo e democrazia*, Angeli, Milano, 1985, 243; L. BOLLINGER, *La società tollerante*, Milano, 1992.

radicalmente, può divenire un potenziale pericolo per la sua stabilità quando non addirittura per i suoi stessi valori di civiltà (basti pensare alla diffusione delle ideologie fondate sull'incitamento all'odio razziale).

In questa prospettiva il criterio discriminante sta nella scelta di sottoporre o meno determinati beni costituzionalmente protetti a forme di tutela anticipata quale si realizza, appunto, nella previsione dei reati di opinione. Con l'effetto di escludere in via di principio che il pensiero rappresenti in sé un pericolo, affidandosi ottimisticamente alla libera circolazione delle idee o, al contrario, considerare la pericolosità e la potenziale capacità di compromissione dei processi di integrazione – condivisione dei valori fondanti la convivenza civile.¹⁸

Per esemplificare possiamo domandarci se il discorso razzista produca solo svantaggi o, in positivo, possa educare alla tolleranza; impostazione, quest'ultima cui sembra rifarsi la Corte europea in sede di applicazione dell'art. 10 CEDU nella nota sentenza sul caso *Jersild c. Danimarca* del 1994 (sentenza adottata a stretta maggioranza e da più parti fortemente criticata) quando ha ritenuto non punibile il giornalista televisivo che aveva diffuso senza commenti i messaggi razzisti di un gruppo danese di naziskin, i “giubbotti verdi”, rintracciando nell'intervista la volontà di screditare il messaggio razzista, grazie alla pura e semplice descrizione dell'ignoranza e della povertà di spirito di coloro che lo lanciavano. La Corte, in altri termini sembra richiamarsi proprio a quella funzione terapeutico–didattica che su tematiche così delicate (nel senso dell'offensività ad esse intrinseca e della censurabilità etica) la pubblica manifestazione può svolgere.

E che non si tratti di questione banale lo dimostra, del resto, l'approccio seguito dalla dottrina statunitense dell'*hate speech* elaborata sia in sede scientifica che giurisprudenziale e che ammette (nel quadro di una disciplina costituzionale della libertà di pensiero - contenuta nel I emendamento – che non consente neppure al legislatore di introdurre limitazioni al suo esercizio e che pertanto spiega l'assenza di norme penali analoghe a quelle presenti nell'ordinamento italiano) la legittimità di ogni manifestazione del pensiero per quanto volutamente e dichiaratamente espressiva di odio razziale o etnico a condizione, come già osservato, che non siano tali da produrre quel “pericolo chiaro e imminente” che giustifica l'intervento repressivo dello Stato. Logica non lontana da quella seguita dai giudici italiani nella loro opera adeguatrice della portata delle diverse ipotesi di istigazione.

¹⁸ In tal senso cfr. A. PZZORUSSO, *Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero derivanti da incompatibilità del pensiero espresso con principi costituzionali*, e P. CARETTI, *Manifestazione del pensiero, reati di apologia e di istigazione: un vecchio tema che torna d'attualità nella società multietnica*, entrambi in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile*, Padova, 2003, 651ss., 121ss.; sul punto vedi anche ampiamente M. MANETTI, *L'incitamento all'odio razziale tra realizzazione dell'eguaglianza e difesa dello Stato*, in *Scritti in onore di Gianni Ferrara*, Padova, 2006. Da ultimo cfr.: E. STRADELLA, *La libertà di espressione politico – simbolica e i suoi limiti: tra teoria e prassi*, Torino, 2008; A. AMBROSI, *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, in *Quad. cost.* 3/2008, 519ss.

A fronte di un orientamento della dottrina diversamente articolato, ma in prevalenza contrario a riconoscere all'ordine pubblico un fondamento costituzionale, sia pure implicito, per l'introduzione di limitazioni all'esercizio dei diritti fondamentali, ed in particolare della libertà di manifestazione del pensiero, la Corte costituzionale ha adottato una linea interpretativa che si muove intorno ad alcune coordinate principali.¹⁹

Senza entrare, in queste riflessioni, nell'analisi dell'orientamento giurisprudenziale, ci basti sottolineare, quale prima considerazione funzionale alle argomentazioni che seguiranno, che certamente l'impianto interpretativo della Corte costituzionale ha garantito la libertà di manifestazione di puro pensiero.

In secondo luogo, quale conseguenza logica, va chiarito che nel nostro ordinamento costituzionale l'istigazione ha conservato diritto di cittadinanza a condizione che essa presenti caratteristiche tali da poter essere ragionevolmente intesa come premessa alla concreta azione delittuosa che ne costituisce

¹⁹ Per un verso, pur riconoscendo che alla base della disciplina codicistica sta una concezione autoritaria (sent. n. 109/1968) connaturata alla struttura autoritaria del passato regime (sent. n. 290/1974), nel giudicare le norme sui reati di opinione la Corte rifiuta anzitutto il criterio della ratio storica, rilevando che la finalità perseguita da tali norme, nonostante la loro origine storica, è propria del mantenimento di qualsiasi tipo di regime e trova pertanto riscontro anche nella Costituzione vigente. Insomma, l'origine storica e la *ratio* iniziale di una disposizione non possono considerarsi decisive per l'esatta interpretazione nell'ambito del sistema, dovendosi piuttosto tener conto della obiettiva struttura della norma e della sua reale portata per porla a confronto con il precetto costituzionale che si assume violato (sentt. nn. 9/1965; 87/1966; 84/1969).

Anche sulla base di tali premesse la Corte giunge ad affermare che “se per turbamento dell'ordine pubblico bisogna intendere l'insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l'ordine legale, mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo (...) è chiaro che non possono essere considerate in contrasto con la Costituzione le disposizioni legislative che effettivamente ed in modo proporzionato siano volte a prevenire e reprimere siffatti turbamenti.” (sent. n. 19/1962). Così in particolare per il reato di propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (art. 272 cod. pen. oggi abrogato) la Corte sottolineava che “tutti i casi previsti dalla norma in esame hanno come finalità di suscitare reazioni violente,” sottolineando il rapporto diretto ed immediato con un'azione idonea a suscitare reazioni pericolose per la conservazione di quei valori che ogni Stato, per necessità di vita, deve garantire (sent. n. 87/1066).

Analogamente per il reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.) la Corte sottolinea che non si tratta di “pura manifestazione del pensiero,” ma di “azione e di diretto incitamento all'azione”, sicché non può dirsi coperta dall'art. 21 Cost. (sent. n. 16/1973).

In questa direzione la Corte limita in via interpretativa le fattispecie contemplate dal codice penale che per eccessiva ampiezza e genericità consentono di incriminare condotte tutelate dall'art. 21 Cost. (violando con ciò anche l'art. 25 Cost), muovendo dalla distinzione fra ciò che è pensiero puro e ciò che invece è già principio in azione.

Così, ad esempio, l'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali (art. 415 cod. pen.) viene dichiarata incostituzionale nella parte in cui non specificava che l'istigazione all'odio fra le classi per essere punita oltre che ad una pubblica esternazione deve comportare un concreto pericolo per la pubblica incolumità (sentt. nn. 108/1974; 71/1978).

Dal punto di vista per così dire operativo questa impostazione giurisprudenziale ha privilegiato le sentenze interpretative di rigetto, con l'effetto di ritagliare alla Corte il compito di valutare in astratto il profilo della compatibilità delle norme penali con l'art. 21 Cost., affidando al giudice la responsabilità dell'adozione di formule restrittive nella qualificazione della fattispecie concreta di reato.

Per altro verso il giudice delle leggi ha optato per pronunce di accoglimento quando l'incriminazione del pensiero era specificamente diretta a salvaguardare i contenuti ideologici da cui il fascismo aveva tratto alimento: così dicasi per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 272, comma II. Cod. pen. che puniva la propaganda antinazionale (sent. n. 87/1966), dell'art. 553 cod. pen. (e dell'art. 112 t.u.l.p.s.) che puniva il pubblico incitamento a pratiche contro la procreazione (sent. n. 49/1971 che supera la precedente sent. n. 9/1965); l'art. 402 cod. pen. che puniva il reato di vilipendio alla religione di Stato in quanto teso ad incorporare nella sfera dell'autorità statale la tutela della fede cattolica in contrasto con il principio costituzionale di laicità (sent. n. 508/2000).

l'oggetto: un comportamento, in altri termini, che si pone in una relazione così stretta con l'azione fino quasi a confondersi con essa.

Resta, indubbiamente, l'inevitabile ambiguità fra la proclamata amplissima garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero formulata dall'art. 21 Cost. e la persistente possibilità di reprimere il dissenso politico e sociale nei casi in cui esso venga manifestato esaltando la commissione di determinati reati.

E torniamo per questa via alla indiscutibile validità del confronto con il “paradosso della tolleranza” che caratterizza le liberal democrazie, uniche società ad ammettere il dissenso come elemento naturale, in qualche modo fisiologico, al loro interno: ma fino a che punto?

Perché da un lato sta la visione più alta dell'ottimismo liberale che auspica una illimitata espansione della libertà di pensiero e sostiene la inconciliabilità delle limitazioni penalistiche con i principi liberali (con l'unica eccezione già indicata dell'istigazione diretta a commettere immediatamente un illecito), ma dall'altra parte vi è chi sostiene che se ogni sistema costituzionale vive su un fulcro immutabile di norme fondamentali, il non difenderle contro forze radicalmente eversive equivarrebbe a tradirle; anzi, proprio in nome di quel relativismo filosofico al quale abbiamo ispirato queste riflessioni, si può ricordare che la libertà intesa come “scopo ultimo dell'istituzione nel suo complesso” legittima limitazioni alla libertà senza con ciò tradire la sua natura.

3. La libertà di comunicazione (e disinformazione) tra *fake news* e *hate speech*: verità, post verità e social network

Chiediamoci allora, arrivando così al tema centrale di queste riflessioni, se sia conforme al dettato costituzionale prevedere che chiunque, prima di manifestare il proprio pensiero, e a prescindere dal carattere in concreto offensivo dello stesso, sia tenuto a fare ricerche più o meno approfondite sulla veridicità delle notizie che diffonde.

L'idea stessa di un generalizzato dovere di verità si rivela profondamente problematico e, soprattutto, finirebbe con il sottrarre alla garanzia dell'art. 21 Cost. una considerevole quantità di manifestazioni del pensiero, opponendo alla libertà, costituzionalmente garantita, la tesi che la verità rappresenterebbe un valore superiore.

In realtà, tanto la Costituzione, quanto le norme che a vario titolo regolano la libertà di espressione non prevedono che il falso ricada automaticamente nell'illecito; anche la menzogna (da sempre parte della storia umana) è espressione del pensiero, sempre che il fine dell'inganno non contrasti con altri principi costituzionali.

E conformemente a tale impostazione l'art. 21 Cost. non annovera il diritto a ricevere informazioni corrette o veritiere.

Se non vi è alcun dubbio in merito all'assenza di una protezione costituzionale del falso in sé e per sé, al contempo nemmeno possono esservi dubbi sul fatto che la Costituzione, come da più parti si è sottolineato, non tutela soltanto le manifestazioni oggettivamente veritiere, bensì tutte le manifestazioni del pensiero, compresi dunque quei fatti oggettivamente errati, qualora in buona fede vengano ritenuti veri da chi ne affermi l'esistenza.

Ma le notizie che circolano in internet, specie tramite *social network*, possono (e spesso è così) non avere una paternità evidente, trattandosi di *meme*, articoli anonimi, estratti di *blog*, i cui contenuti vengono divulgati mediante strumenti quali la condivisione o il *retweet* che consentono di perpetuare l'anonimato. Nei casi di contenuti falsi, non dimostrati o fuorvianti si unisce la pervasività del messaggio, la sua autoriproduzione all'infinito, che pongono la questione di come conciliare con il dettato costituzionale la previsione di strumenti di analisi e valutazione delle modalità di diffusione e delle fonti origine dei suddetti contenuti in relazione alla attribuzione delle responsabilità.

Semplificando una serie di passaggi che non è possibile affrontare in questa sede, limitiamoci a soffermare l'attenzione sui limiti impliciti che alla libertà di manifestazione possono apporsi in rapporto alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti.

Riassuntivamente, le situazioni giuridiche idonee a giustificare limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero sono da individuare da un lato nell'ambito dei c.d. diritti della personalità (diritto all'onore, alla riservatezza, alla reputazione, alla dignità sociale) e dall'altro nell'ambito di interessi di natura pubblicistica (amministrazione della giustizia e sicurezza dello Stato) legati, cioè, alla tutela di beni collettivi costituzionalmente protetti.

Un primo limite oggettivo, che trova applicazione riferito tanto alla libertà di manifestazione del pensiero in generale quanto al diritto di cronaca in particolare, può rinvenirsi nella tutela dell'onore e della reputazione dedotto prevalentemente dalla previsione della pari dignità sociale dei cittadini contenuta nel II comma dell'art. 3 Cost, ma secondo alcuni rinvenibile nello stesso primo comma dell'art. 21 Cost. che, tutelando come si è già notato anche il diritto al silenzio, garantirebbe la pretesa a che non siano diffusi fatti e valutazioni disonorevoli.

D'altra parte, è intuitivo come la libertà di manifestare il proprio pensiero non possa giungere ad offendere l'onore altrui (in questo senso ben si può affermare che la tutela dell'onore prevale sulla libertà di manifestazione del pensiero) anche se si tratta di una prevalenza che nel caso della cronaca giornalistica

tende a ridursi significativamente qualora la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto di determinati requisiti che ne circoscrivano l'esplicazione²⁰

Ed è in applicazione di tale limite, è bene sottolinearlo, che trovano legittimazione le previsioni del codice penale che puniscono il falso solo in alcuni casi tassativi: la sostituzione di persona (chi crea su un *social network* un profilo che riproduce l'effigie di un'altra persona e nel conseguente utilizzo) l'ingiuria e la diffamazione, con l'aggravante nel caso in cui avvenga attraverso l'utilizzo dei *social network* considerato l'alto numero di persone raggiunto e il procurato allarme (è noto un caso verificatosi nel 2015 di una mamma che al solo scopo di impedire alla figlia minorenni di uscire la sera le comunicò la falsa notizia di un attentato imminente nella capitale. La ragazza diffuse la notizia in chat e il giorno seguente tutti i giornali parlarono del rischio).

Vale anche la pena ricordare che la Corte costituzionale ha fatto salve anche le fattispecie di reato poste a protezione del sentimento religioso dei cittadini (art. 724 che punisce la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose verso i defunti), deducibile dagli articoli 2, 8 e 19 Cost. e confermato dagli articoli 3, comma I, e 20 Cost., e solo di recente ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di laicità dello Stato, il reato di vilipendio alla religione cattolica (sent. n. 508/2000 in relazione all'art. 402 c.p.).

Per altro verso, quando la libertà di pensiero deve misurarsi con la difesa del prestigio delle istituzioni (vilipendio della Repubblica e delle istituzioni repubblicane: articoli 290 ss. c.p. come modificati dalla legge n. 85/2006), entriamo nel terreno scivoloso dei reati di opinione e della stessa configurabilità dell'ordine pubblico come limite di incerto fondamento costituzionale; la corte costituzionale ha ritenuto

²⁰ Nella sent. n. 175/1971 si trova infatti l'affermazione che la disciplina restrittiva dell'*exceptio veritatis* (art. 596 c. p.), la regola cioè che per il reato di diffamazione non ammette l'imputato a provare la verità dei fatti, non può "trovare applicazione allorché il colpevole stesso sia in grado di invocare l'esimente prevista dall'art. 51 c. p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto" aggiungendo subito dopo che non appare dubbio "che tale sia il caso del giornalista che, nell'esplicazione del compito di informazione ad esso garantito dall'art. 21 Cost., divulghi col mezzo della stampa notizie, fatti o circostanze che siano ritenute lesive dell'onore o della reputazione altrui, sempreché la divulgazione rimanga contenuta nel rispetto dei limiti che circoscrivono l'esplicazione dell'attività informativa derivabili dalla tutela di altri interessi costituzionali protetti." Più in particolare, perché possa trovare applicazione tale esimente non è sufficiente invocare l'art. 21 Cost ma, come dottrina e giurisprudenza avevano da tempo indicato (indirizzi oggi codificati nel c. d. "decalogo" contenuto nella famosa sentenza Cass., sez. I civ., 18 ottobre 1984, n.5259, *Granzotti e altri c. Europrogramme Service Italia e altri*) devono concorrere tre condizioni: "a) l'utilità sociale dell'informazione; b) la verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché, in questo secondo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, dei fatti esposti; c) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione: cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone."

Viene peraltro sottolineato in proposito - A. PACE – che mentre in linea generale il c. d. decalogo viene applicato in maniera identica tanto al diritto di cronaca quanto al diritto di critica, vi sono pronunce che, con riferimento al diritto di critica ritengono che le uniche condizioni richieste sarebbero un'adeguata motivazione e la rilevanza sociale della medesima, mentre non sarebbero richieste la condizione della continenza e quella di un giudizio sulla verità dei fatti, poiché nell'esercizio della critica è esclusivo o largamente prevalente l'aspetto valutativo rispetto al dato oggettivo.

non incostituzionale la punizione del vilipendio purché essa colpisca non la critica, anche severa, alle istituzioni vigenti ma il “pensiero che si fa azione” incitando alla disobbedienza (sent. n. 20/1974) ma si tratta di una giurisprudenza tanto tormentata, quanto non sempre condivisibile, che testimonia la complessità delle questioni coinvolte e ne consiglia una trattazione separata (vedi par 6).

Vengono piuttosto in considerazione i limiti ricavabili dall’interesse ad una corretta amministrazione della giustizia il cui fondamento costituzionale si è ravvisato ora nell’insieme dei principi che presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale ora più specificamente negli artt. 101, comma I e 104, comma I, Cost., ma anche nel richiamo agli artt. 6 e 10 CEDU.

Il profilo che viene in rilievo è, evidentemente, il delicato equilibrio fra le esigenze di una corretta informazione dell’opinione pubblica sulle vicende giudiziarie e la necessità di non compromettere lo svolgimento di procedimenti giudiziari in corso proprio a causa della diffusione di determinate notizie.

Analogamente, il divieto di divulgare fatti legittimamente appresi può basarsi sull’estrema necessità di difesa della Patria e del sistema democratico; divieto che non può mai estendersi a fatti eversivi dell’ordine costituzionale. In proposito occorre peraltro distinguere la posizione del comune cittadino da quella del funzionario pubblico in relazione alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione del proprio ufficio; in quest’ultimo caso troverà infatti applicazione anche il dovere di fedeltà alla Repubblica espressamente sancito dall’art. 54, comma II, Cost.

Come ben si può intendere siamo di fronte a interessi costituzionali che stanno a fondamento e danno legittimazione al limite dei segreti da configurarsi, come già osservato, quale eccezione al principio di pubblicità e di trasparenza cui deve informarsi, come regola prevalente, il corretto funzionamento di un sistema democratico.

4. I profili di responsabilità dei social e la tutela della privacy. Una prima risposta normativa e giurisprudenziale alla tutela delle libertà fondamentali

Da quanto finora considerato vi è certamente un ulteriore profilo, che emerge all’attenzione e merita una autonoma riflessione: in che misura, occorre chiedersi, l’uso in rete delle *fake news* (e del linguaggio violento, *hate speech*) può scontrarsi in maniera diretta con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale diritto di natura costituzionale posto a garanzia della dignità della persona.

Una tutela costituzionalmente fondata che trova nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), riformato dopo il Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR) il rafforzamento di un diritto che ha le sue radici più profonde nella dignità della persona coniugata al rispetto delle libertà fondamentali; una normativa di matrice europea che sollecita

sempre più l'attenzione del giurista in ragione del complesso legame fra utilizzo crescente dei dati personali nella società dell'informazione e rischi per il costituzionalismo democratico.

E se da più parti si è evidenziato quanto il controllo esclusivo di enormi quantità di dati si possa tradurre in una deriva pericolosa del potere sociale e, in fondo, una diversa dislocazione della sovranità (è sufficiente ricordare il caso *Cambridge Analytica*), chiediamoci quanti e quali effetti produca la diffusione in rete di contenuti falsi, esagerati o tendenziosi.

Il dibattito intorno alle *fake news* e all'*hate speech* risulta particolarmente concentrato sulla possibilità di responsabilizzare i titolari dei siti, categoria molto vasta nella quale si fanno rientrare, convenzionalmente, anche i gestori delle principali piattaforme social: il problema è se sia possibile, e in che misura, imputare loro un obbligo di vigilanza sui contenuti che gli utenti pubblicano tramite i propri profili personali.

Un obbligo di vigilanza che, peraltro, in astratto potrebbe assumere due forme: quella del controllo preventivo, cioè essere esercitato nel momento in cui i contenuti illeciti vengono caricati dall'utente sul sito web, portando all'impossibilità di concludere la procedura di caricamento (*upload*), oppure quella del controllo successivo, cioè essere attivato quando ormai la notizia è entrata nella Rete, a partire da una segnalazione di un utente, e che comporti per il titolare del sito la rimozione del contenuto indicato.

In proposito, nonostante sia passato qualche anno, risulta ancora utile ricordare che il Tribunale di Milano aveva pionieristicamente provato a intraprendere la strada del controllo preventivo nella nota sentenza con cui aveva condannato i manager di Google per il reato di trattamento illecito dei dati (2010).²¹

L'imputabilità di tale reato ai gestori della piattaforma presupponeva, infatti, l'idea di un necessario controllo preliminare da parte degli stessi (nel caso di specie, come si ricorderà, il problema non era la divulgazione di informazioni false bensì la pubblicazione di un video gravemente lesivo della dignità di un minore).

Questo "esperimento giurisprudenziale" si era arenato prima in Corte d'Appello²² e poi in Cassazione²³: la Suprema Corte assolveva i vertici di Google affermando che il sito che ospita i contenuti caricati direttamente dagli utenti «*non ha alcun controllo sui dati memorizzati né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione*».

Principio di diritto, questo, che come noto affonda le proprie radici nella normativa sul commercio elettronico, in Italia rappresentata dal d.lgs. 70/2003, frutto di una direttiva europea, la 2000/31/CE, tesa a non imbrigliare eccessivamente gli operatori del web. Ma siamo in un periodo in cui l'attenzione ad

²¹ Il riferimento è al noto caso "Google Vivi Down", Tribunale di Milano, 12 aprile 2010, n. 1972.

²² Corte d'appello di Milano, 21.12.12, n. 8611.

²³ Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2013 (dep. 3 febbraio 2014), n. 5107.

Internet è rivolta soprattutto alle sue potenzialità, trascurando il profilo dei possibili rischi, in ragione anche della volontà di aprire il mercato europeo agli investimenti nel digitale.

A normativa vigente gli unici casi in cui emerge la responsabilità in capo al gestore del sito si rinvencono in relazione a specifiche azioni compiute dallo stesso gestore: così in particolare quando sia egli stesso a generare direttamente il contenuto, a selezionare il destinatario di un contenuto comunque prodotto da altri o, infine, a modificare il contenuto medesimo. In altre parole, quando il portale si rende protagonista di un intervento di tipo manipolatorio.

Per altro verso i limiti che ostacolano la strada della vigilanza a priori o “a monte”, tesa a filtrare i contenuti ospitati, sono da rinvenire anzitutto nel quadro costituzionale vigente, che abbiamo sopra descritto, e che esclude forme, anche surrettizie, di censura preventiva; nella disciplina europea, ancora fondata su regole improntate ad un generale esonero di responsabilità per gli operatori della Rete; nelle incognite dovute agli strumenti da utilizzare per effettuare questo controllo preventivo.

Se per un verso non è pensabile realizzare una verifica della veridicità di quanto dichiarato affidato a personale specificamente addetto, da più parti si è parlato dell’elaborazione di un algoritmo *ad hoc*: soluzione questa che se ha trovato qualche applicazione pone più di qualche dubbio, anzitutto per l’effetto indotto di produrre a monte un’archiviazione massiccia di informazioni (anche di carattere personale) necessarie per la costruzione della formula matematica più efficace.

Va poi considerato che qualsiasi forma di regolazione è destinata a confrontarsi con un fenomeno che non ha più caratteristiche nazionali o sovranazionali: se, in forza del web, il problema ha assunto una natura globale, è facilmente ipotizzabile il caso di un utente che, ad esempio, pubblica un *post* su un *social network* nel rispetto della normativa vigente nel proprio paese, ma in contrasto con diverse regolazioni della materia nei Paesi in cui quel contenuto diventa visibile.

Se la strada della vigilanza preventiva incontra le difficoltà suesposte, diventa inevitabile concentrarsi sull’opzione del controllo successivo.

Il che si traduce nell’affidare, ai titolari delle piattaforme web, il potere/dovere di rimuovere i contenuti che, a seguito di segnalazione da parte degli stessi interessati, vengano considerati illeciti, in quanto in grado di lederne la reputazione.

Nella ormai famosa sentenza *Google Spain*²⁴ la Corte di giustizia ha demandato al gestore del motore di ricerca il compito di decidere, in relazione al caso concreto, se l’informazione meriti o meno di restare in rete, oppure debba essere deindicizzata. Il presupposto di tale richiesta di intervento è che la Corte ritiene che il motore di ricerca abbia un ruolo attivo per alcuni trattamenti di dati personali, tanto da giungere a

²⁴ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, causa C-131/12.

configurarlo come titolare del trattamento e, dunque, incardinare in questi termini una responsabilità in materia di protezione dei dati personali.

Se poi il gestore non si attiva, l'interessato può esercitare il suo diritto di fronte all'autorità pubblica, che a quel punto fungerà da terzo soggetto imparziale in grado di valutare se quella notizia rappresenta legittimo esercizio della libertà di espressione o volgare veicolo di offesa e discredito.

Un'applicazione di questo meccanismo, introdotto per via giurisprudenziale e che ha prodotto risultati eccellenti, si è avuta in materia di "diritto all'oblio": infatti, partendo proprio dalla procedura dei ricorsi già disciplinata dalla direttiva e dal Codice privacy, l'interessato che mira a limitare la rintracciabilità sul web di contenuti ritenuti lesivi della propria dignità – non tanto perché non veritieri in origine quanto perché non più attuali – può in prima istanza interpellare i gestori dei motori di ricerca (autonomi titolari del trattamento) e, solo a fronte di un diniego o di una inadempienza da parte di questi ultimi, può poi rivolgersi all'Autorità di protezione dati.

Quest'ultima potrà ordinare la rimozione dell'URL o degli URL nell'ambito della funzionalità di ricerca associata al nome e cognome dell'interessato.

Una procedura non dissimile è quella che la legge sul cyberbullismo²⁵ prevede per gli interventi a tutela di minori vittime di atti di questo tipo.

Una sorta di interpello che il minore ultraquattordicenne o i genitori del minore possono rivolgere prima di tutto al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media al fine di chiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale dello stesso minore, diffuso nella rete internet.

Nel caso in cui tali soggetti non intervengano al massimo entro 48 ore dalla segnalazione, allora il minore o i genitori possono rivolgersi all'Autorità di protezione dati tramite un reclamo o una segnalazione, attivando così i poteri del Garante.

Questo tipo di controllo, successivo su istanza, non soltanto è costituzionalmente percorribile ma ha prodotto e, si spera, produrrà anche soluzioni rapide e con effettive possibilità di successo.

Va precisato che il potere di rimozione affidato all'Autorità non investe l'intero documento che veicola il contenuto illecito, bensì si traduce nella cancellazione dei dati personali che sono presenti al suo interno: un'operazione di "ritaglio", volta ad anonimizzare nella maniera più assoluta possibile i contenuti, che rimangono senza però possibilità di attribuzione ad alcuno.²⁶

²⁵ Legge 29 maggio 2017, n. 71.

²⁶ È interessante notare come le segnalazioni pervenute al Garante abbiano riguardato non solo la rimozione di contenuti e/o immagini di carattere offensivo e denigratorio, fotografie, anche a carattere intimo, ma anche la denuncia dell'esistenza di falsi profili attivati a nome del segnalante. Si veda in tal senso, da ultimo, la relazione annuale per il 2020 del Garante per la protezione dei dati personali, reperibile al seguente link <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9676435>

Se questo è il limite del potere di intervento giuridico, l'effetto indotto comunque potrebbe essere quello della rimozione fattuale dell'intera notizia da parte del titolare del sito destinatario del provvedimento del Garante: infatti, se la *fake news* riguarda un particolare personaggio, oscurare l'identità di quest'ultimo renderebbe del tutto inutile la permanenza online dell'intera notizia.

Soluzione che, di fatto, oggi molti editori scelgono, risolvendo il problema alla radice.

Un'altra strada percorribile a legislazione invariata, sulla carta forse meno incisiva ma nei fatti parimenti efficace, sarebbe quella di esplicitare la "non esattezza" dei dati personali riprodotti in una *fake news*: una sorta di "bollino nero" sulle *fake news* che riportano dati personali inesatti e distorti, con un meccanismo non dissimile a quanto il Garante già impone agli editori di giornali in merito alla segnalazione degli aggiornamenti sugli articoli.²⁷

Definito il tipo di intervento che può essere effettuato, si tratta di ragionare su "chi" esattamente intervenire.

Il tema sottostante è stabilire chi debba considerarsi titolare del trattamento o, meglio, in quali casi una tale titolarità, con conseguente assunzione di responsabilità, sia attribuibile al gestore del sito.

Nessun dubbio, infatti, che si possa intervenire direttamente nei confronti dei soggetti (persone fisiche) che sui propri profili social commettono delle violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, rivestendo loro in prima persona la qualifica di "titolare del trattamento" con riferimento a dati di soggetti terzi.

Così, ad esempio, in un provvedimento a seguito di ricorso del 23 febbraio 2017, il Garante privacy ha ordinato a una donna la rimozione dalla propria pagina Facebook del testo di due sentenze, sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui erano riportati delicati aspetti di vita familiare che riguardavano anche la figlia minore²⁸. Il Codice vieta infatti la pubblicazione "con qualsiasi mezzo" di notizie che consentano l'identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia diversa da quella penale (art. 50).

Rimane poi valido, in secondo luogo, l'approccio che mira a implementare e rafforzare la responsabilizzazione dei social network e dei motori di ricerca, questi ultimi quanto alla rintracciabilità e riproposizione dei contenuti, da coniugare ad un'educazione all'utilizzo consapevole di internet da parte degli utenti. Un profilo di riflessione più generale, di ordine sociale e culturale.

²⁷ In tal senso si veda anche Corte di Cassazione n. 5525 dell'aprile 2012.

²⁸ doc. web n. 6163649, reperibile sul sito www.gpdp.it. Molto significativo il seguente passaggio: "ritenuto che l'estrema diffusività della divulgazione su internet aggrava notevolmente, rispetto a qualsiasi altro mezzo, la violazione dei diritti dell'interessato (in questo caso peraltro minore), anche perché le eventuali "regole" di privacy possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti".

Non va dimenticata, infatti, l'importanza di un controllo di tipo diffuso, affidato a tutti noi, e che presuppone una educazione digitale e la scelta individuale di non veicolare notizie false.

Da questo punto di vista la collaborazione tra le piattaforme digitali, le associazioni di categoria, l'Ordine dei giornalisti e le istituzioni è cruciale.

È certamente auspicabile l'individuazione di alcuni indicatori in grado di "far insospettare" l'utente, dando indicazioni riguardo al livello di scarsa attendibilità della notizia o di scarsa attendibilità del profilo social che la diffonde.

Indicatori di questo tipo (per esempio, l'indicazione da parte dell'Ordine dei giornalisti di agenzie di stampa di rilievo internazionale, certamente affidabili; oppure l'indicazione agli utenti di diffidare di profili Fb non individuali ma riferiti a sigle di vario genere) contribuirebbe a diffondere una consapevolezza tra gli utenti della rete e limiterebbe la diffusione virale di notizie false.

Meno convincenti infine appaiono le indicazioni che da più parti emergono sull'opportunità di introdurre nuove fattispecie penali, volte a punire chi pubblica "notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi" (secondo il d.d.l. AS-2688 Gambaro et al. diventerebbe il nuovo art. 656-*bis* c.p.), nonché chi diffonde o comunica "voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possono destare pubblico allarme, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici o da fuorviare settori dell'opinione pubblica, anche attraverso campagne" (art. 265-*bis*), nonché chi promuove il cd. *hate speech* (art. 265-*ter*).

Infatti, la proliferazione di fattispecie penalistiche non sembra aggiungere alcun elemento qualitativo in più rispetto al già esistente reato di diffamazione (art. 595 c.p.), che, nel punire chiunque "offende la reputazione di una persona non presente", sembra avere già di suo delle maglie abbastanza larghe da ricomprendervi in via ermeneutica anche situazioni nuove come quelle legate ai nuovi utilizzi del web.

Al contrario, legiferando in questo senso si rischierebbe di andare a limitare la libertà di manifestazione del pensiero in misura superiore a quanto costituzionalmente consentito dal corretto bilanciamento con altri diritti come l'onore, la reputazione, ma anche la riservatezza e la protezione dei dati personali, la cui efficacia è garantita da una lunga, robusta ed equilibrata giurisprudenza.

La strada da percorrere è certamente ancora lunga, ma la disciplina in materia di protezione dati e gli annessi concetti di "titolare del trattamento" e "trattamento di dati personali" nonché le nuove disposizioni circa l'acquisizione del consenso dei minori nella società dell'informazione sembrano andare decisamente verso una responsabilizzazione dei gestori delle grandi piattaforme social.

È ben vero che i social network non sono entità astratte ed inafferrabili e già adesso, quantomeno con riferimento alle problematiche connesse alla gestione degli account e dei dati (tematiche dunque collegate

al concreto funzionamento della piattaforma) è già loro ampiamente riconosciuta la funzione di “titolari del trattamento” rispetto ai dati degli utenti.

In questo senso depongono una serie di indici normativi e di interventi giurisprudenziali.

Si pensi, ad esempio, all’importante sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 giugno 2018: il cd. caso *Fanpage*. Pur riferendosi ad una specifica problematica, quale quella del trattamento tramite cookies (dunque un problema “strutturale” più che di contenuto o di libera manifestazione del pensiero), è bene ricordare che in questa occasione i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto una contitolarità tra Facebook e l’amministratore della *fanpage* attiva proprio su quel social network (dunque di un soggetto che caricava contenuti sul social network).

In questa sentenza, dunque, la Corte di giustizia osserva, innanzitutto, che non è neanche in dubbio che la società americana Facebook e, per quanto riguarda l’Unione, la sua filiale irlandese Facebook Ireland debbano essere considerate quali «responsabili del trattamento» (leggi “titolari del trattamento” nel linguaggio della originaria l. 675 del 1996 poi traslato nel Codice privacy) dei dati personali degli utenti di Facebook, nonché delle persone che hanno visitato le *fanpage* presenti su Facebook.

Infatti, tali società determinano, in via principale, le finalità e gli strumenti del trattamento di tali dati e, dunque, sono titolari a tutti gli effetti.

Vero è che questa sentenza ha destato molto clamore soprattutto per il riconoscimento di responsabilità in capo all’amministratore della *fanpage* in questione tuttavia non è da sottovalutarsi l’affermazione della Corte di giustizia circa il riconoscimento in capo a Facebook della qualifica di titolare del trattamento.²⁹ Non è, dunque, da escludersi che proprio attraverso la relativa “elasticità” sia del concetto di “titolare” sia di quello di “trattamento”, anche alla luce delle rafforzate garanzie del GDPR, le Autorità di controllo o, in una fase successiva, i giudici possano giungere ad estendere le maglie di una responsabilizzazione delle piattaforme social non solo e non tanto in relazione ai problemi connessi all’utilizzo delle piattaforme stesse (su questo la responsabilità, come si diceva, è già chiaramente definita e ampiamente riconosciuta) quanto piuttosto anche al contenuto e alla portata delle comunicazioni rese dagli utenti attraverso quelle piattaforme.

Infatti, vale la pena ricordare a tal proposito proprio il “nuovo” obbligo in capo ai titolari del trattamento di verificare l’età minima prevista dalla legge per accedere ai servizi della società dell’informazione (art. 8 GDPR e art. 2-quinquies del Codice privacy – 14 anni in Italia).

Recentemente il Garante privacy è intervenuto, a più riprese, nei confronti del noto social network cinese Tik Tok (piattaforma di condivisione video), diffusissimo tra i più giovani. Il Garante ha immediatamente

²⁹ Per una sintesi, tra gli altri, Riccio G. M., *Titolarità e contitolarità dei dati personali alla luce della decisione della Corte di giustizia sulle fanpage di Facebook*, in *Medialaw* 3/2018.

bloccato il trattamento dei dati personali (dunque ha imposto al titolare il blocco degli account) di tutti quegli utenti rispetto ai quali il social non era stato in grado di accertare con sicurezza l'età anagrafica e, dunque, l'età minima prevista dal GDPR, di 13 anni³⁰.

Il tema della verifica dell'età minima (*age verification*) per aderire ai servizi della società dell'informazione si ricollega a quello più ampio della responsabilità in capo ai titolari del trattamento circa le condizioni di liceità alla base dell'apertura di un account sui social. Larga parte delle notizie false viene inserita nel sistema e poi propagata nel mondo dei nuovi media (ma con ritorni anche nel mondo dei media tradizionali) attraverso profili falsi (*fake account*) generati in maniera automatica e e comunque non riconducibili a persone fisiche identificabili. La responsabilità dei titolari del trattamento non può che innestarsi, se vuole essere efficace, su questa fase ovvero sui procedimenti di apertura degli account e/o comunque sulla loro verifica *ex post*. In questo senso viene in rilievo il principio di responsabilizzazione incastonato all'interno dell'articolo 5, par. 2 del GDPR e in questo senso la protezione dei dati e le definizioni connesse a tale disciplina possono fornire un'utile fonte di ispirazione nella ricerca di soluzioni che passino anche attraverso tutti i soggetti coinvolti nel trattamento.

Quando la Corte di Giustizia pronunciò la sentenza *Google Spain*, non poche furono le voci che si levarono preoccupati per un ruolo sempre crescente riconosciuto, a tutela di un diritto fondamentale, a dei soggetti privati (i gestori dei motori di ricerca). A più di sette anni da quella fondamentale pronuncia, è ormai pacifico che la sollecitazione innovativa proveniente dalla Corte, declinata attraverso sia le Linee guida dei Garanti europei sulla deindicizzazione sia l'attività, in un approccio caso per caso, delle Autorità di controllo, ha avuto il merito di ampliare l'aria di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, coinvolgendo e responsabilizzando i titolari del trattamento, anche se soggetti privati.

Questo medesimo circolo virtuoso ben potrebbe riprodursi in relazione al fenomeno delle *fake news*, fermo restando il ruolo centrale affidato alle Autorità pubbliche di controllo e alle procedure previste dal quadro regolamentare europeo e codicistico italiano.

Infine, una suggestione, forse più socialmente che giuridicamente orientata ma ricavabile dalle caratteristiche stesse dei nuovi media. È ben vero che l'impiego dei social con le correlate facilità di accesso, carenza di controlli e facile diffondibilità dei messaggi rende particolarmente pressante il tema delle *fake news*; ma è altrettanto vero che la stessa circolazione sui social può offrire parte della soluzione tramite un più facile e immediato "smascheramento" pubblico delle notizie false, proprio in virtù di quelle stesse menzionate caratteristiche che ne incentivano la diffusione.³¹

³⁰ Provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2021, doc. web n. 9524194.

³¹ Ne offrono in tal senso una lettura anche quantitativa L. CECCARINI, M. DI PIERDOMENICO, *Fake news e informazione via social media*, in *Problemi dell'informazione*, 2018, 335 ss.



Una sorta di controllo o verifica sociale che non può che far bene al costituzionalismo democratico contemporaneo e che ci fa essere, in fine, un po' meno pessimisti.